

Causa C-307/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 maggio 2022

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

29 marzo 2022

Convenuta in primo grado e ricorrente in cassazione:

FT

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione:

DW

Oggetto del procedimento principale

Ricorso di DW volto ad ottenere gratuitamente una copia della documentazione clinica che lo riguarda, esistente presso l'odontoiatra FT, convenuta.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, segnatamente dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679; la domanda di pronuncia pregiudiziale è fondata sull'articolo 267, TFUE.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati (in prosieguo: il «RGPD»), debba essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento (nella fattispecie il medico curante) non è tenuto a fornire gratuitamente all'interessato (nella fattispecie il paziente) una prima copia dei dati

personali riguardanti quest'ultimo, trattati dal titolare del trattamento, qualora l'interessato non richieda la copia per perseguire le finalità di cui al considerando 63, prima frase, del RGPD, vale a dire allo scopo di essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e verificarne la liceità, bensì per perseguire una finalità diversa, non legata alla protezione dei dati ma lecita (nella fattispecie, la verifica della sussistenza di diritti in materia di responsabilità del medico).

2. In caso di risposta negativa alla prima questione:

a) Se anche una disposizione nazionale di uno Stato membro adottata prima dell'entrata in vigore del RGPD possa essere considerata come una limitazione del diritto derivante dall'articolo 15, paragrafo 3, prima frase in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, del RGPD, alla messa a disposizione gratuita di una copia dei dati personali trattati dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD.

b) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2a, se l'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD debba essere interpretato nel senso che i diritti e le libertà altrui ivi menzionati comprendono anche l'interesse degli stessi allo sgravio dai costi connessi alla fornitura di una copia dei dati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, prima frase del medesimo regolamento e delle altre spese derivanti dalla messa a disposizione della copia.

c) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2b, se una normativa nazionale che nel rapporto medico-paziente preveda sempre, e indipendentemente dalle circostanze concrete del caso di specie, un diritto al rimborso delle spese da parte del medico nei confronti del paziente in caso di consegna a quest'ultimo di una copia dei dati personali che figurano nella sua cartella clinica possa essere considerata una limitazione, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera i) del RGPD, degli obblighi e dei diritti derivanti dall'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, del RGPD.

3. In caso di risposta negativa alla prima questione e alle questioni sub 2a, sub 2b, o sub 2c, se nell'ambito del rapporto medico-paziente il diritto di cui all'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD comprenda il diritto alla consegna di copie di tutte le parti della cartella clinica contenenti i dati personali del paziente, o se riguardi unicamente la consegna di una copia dei dati personali del paziente in quanto tale, lasciando al medico che tratta i dati la decisione circa le modalità di compilazione di tali dati per il paziente interessato.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in

prosieguo: il «RGPD»), articolo 12, paragrafo 5, articolo 15, paragrafo 3, prima e terza frase, articolo 23, paragrafo 1, in particolare lettera i); considerando 63, in particolare la prima frase del medesimo

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»)

Articolo 630f («Documentazione relativa al trattamento sanitario»)

«(1) Il professionista sanitario è obbligato a tenere, a fini di documentazione, una cartella clinica in forma cartacea o elettronica, in diretta relazione temporale con il trattamento sanitario. (...)

(2) Il professionista sanitario è tenuto a registrare nella cartella clinica del paziente tutte le misure essenziali dal punto di vista professionale per il trattamento sanitario attuale e futuro, nonché i relativi risultati, segnatamente, l'anamnesi, le diagnosi, gli esami, gli esiti di esami, le risultanze, le terapie e i loro effetti, gli interventi e i loro effetti, i consensi e i raggugli. La corrispondenza tra medici deve figurare nella cartella clinica del paziente.

(3) Il professionista sanitario deve conservare la cartella clinica del paziente per un periodo di dieci anni dopo il completamento del trattamento sanitario, a meno che altre disposizioni prevedano termini di conservazione diversi».

Articolo 630g («Accesso alla cartella clinica»)

«(1) Su richiesta, al paziente deve essere concesso immediato accesso all'integralità della cartella clinica che lo riguarda, a meno che vi ostino ragioni terapeutiche sostanziali o altri diritti significativi di terzi. (...)

(2) Il paziente può altresì richiedere copie elettroniche della propria cartella clinica. Egli è tenuto a rimborsare al professionista sanitario le spese sostenute.

(...))».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 DW chiede a FT la consegna gratuita di una copia di tutta la documentazione clinica che lo riguarda esistente presso quest'ultima. FT, residente in Germania, è odontoiatra; DW era in cura presso la stessa. Egli sostiene che le prestazioni di FT sono state rese in modo non corretto. FT ritiene di essere tenuta a fornire una copia della documentazione relativa al paziente solo a fronte di un rimborso delle spese.
- 2 L'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) ha accolto il ricorso di DW. Il Landgericht (Tribunale del Land) ha respinto l'impugnazione di FT. Secondo tale

giudice, il diritto di DW, risultante dall'articolo 15 del RGPD, non è escluso nel caso di specie per il fatto che DW avrebbe richiesto le informazioni per esaminare i diritti al risarcimento per responsabilità del medico. Con il suo ricorso per cassazione («Revision») proposto dinanzi al giudice del rinvio, FT insiste sulla propria richiesta di rigetto della domanda avversaria. L'accoglimento del ricorso per cassazione dipende dalla questione se il giudice d'appello non abbia commesso errori di diritto nel considerare il ricorso fondato ai sensi delle disposizioni del RGPD, come sostiene DW. A tal fine, occorre interpretare le disposizioni del RGPD, in particolare il suo articolo 15, paragrafo 3.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 3 Il giudice del rinvio afferma che ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale, vale a dire gli articoli 630f e 630g del BGB, FT non è tenuta a mettere gratuitamente a disposizione di DW copie della documentazione clinica che lo riguarda.
- 4 Tuttavia, un diritto di DW alla consegna gratuita potrebbe derivare direttamente dall'articolo 15, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, del RGPD. Tale regolamento è applicabile alla fattispecie ratione temporis e ratione materiae. Dall'articolo 15, paragrafo 3, prima e seconda frase, del RGPD, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, risulta che il titolare del trattamento deve, in linea di principio, fornire gratuitamente la prima copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Sulla prima questione

- 5 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, del RGPD, debba essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento non è tenuto a fornire gratuitamente all'interessato una prima copia dei dati personali riguardanti quest'ultimo, trattati dal titolare del trattamento, qualora l'interessato non richieda la copia per perseguire le finalità di cui alla prima frase del considerando 63 del RGPD, vale a dire per essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e verificarne la liceità, bensì per perseguire una finalità diversa, non legata alla protezione dei dati, ma lecita (nella fattispecie, diritti in materia di responsabilità del medico).
- 6 Secondo una tesi, un diritto alla consegna non può essere fondato sull'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, del medesimo, qualora siano perseguiti interessi diversi dalla protezione dei dati, ossia qualora, come nel caso di specie, l'interesse a ottenere le informazioni sia motivato dalla possibilità di preparare l'esercizio di una pretesa in materia di responsabilità del medico.

- 7 Il giudice del rinvio solleva dubbi quanto alla fondatezza di tale tesi. Certamente i diritti dell'interessato e gli obblighi del titolare del trattamento derivanti dall'articolo 15 del RGPD mirano a consentire all'interessato di essere consapevole del trattamento dei dati e di verificarne la liceità [v., anche, sentenza della Corte del 20 dicembre 2017, Nowak, C-434/16, EU:C:2017:994, punto 57, in merito all'articolo 12, lettera a), della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati]. Orbene, in base al tenore dell'articolo 15 del RGPD, l'esistenza dei diritti e degli obblighi ivi previsti non dipende da una motivazione dell'interessato corrispondente alla summenzionata finalità e non impone a quest'ultimo di giustificare la propria richiesta di informazioni e di copie.
- 8 Secondo il giudice del rinvio il legislatore dell'Unione ha quindi inteso, in linea di principio, lasciare alla libera volontà dell'interessato la decisione se e per quali motivi far valere i diritti ad esso derivanti dall'articolo 15 del RGPD. Tale conclusione è corroborata anche dal fatto che ottenendo informazioni e una copia sulla base dell'articolo 15 del RGPD, l'interessato può essere consapevole del trattamento dei dati e verificarne la liceità anche se le ha richieste per una ragione diversa; la finalità di tale disposizione può quindi, in definitiva, essere perseguita indipendentemente dalla motivazione dell'interessato. Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, una domanda fondata sull'articolo 3, paragrafo 15, del RGPD, diretta all'ottenimento di una copia dei dati trattati, anche se non motivata dalla finalità di tutela di tale disposizione, non deve essere considerata una domanda manifestamente infondata, né eccessiva, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, seconda frase, del RGPD.
- 9 Non si tratta neppure di una pratica abusiva. È vero che, nella sua sentenza del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, EU:C:2019:134, punti 98, 102, 124), la Corte ha precisato che dal principio generale secondo cui i singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme del diritto dell'Unione discende che uno Stato membro deve negare il beneficio di disposizioni di diritto dell'Unione laddove queste vengano invocate non al fine di realizzare le finalità delle disposizioni medesime, bensì al fine di godere di un vantaggio derivante dal diritto dell'Unione sebbene le condizioni per poterne godere siano rispettate solo formalmente. La prova di una pratica abusiva richiederebbe, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall'altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Orbene, secondo il giudice del rinvio, le due condizioni risultanti da detta sentenza non sono soddisfatte per il semplice fatto che la richiesta di DW di ottenere una copia dei dati trattati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, non è motivata dalla finalità di tutela di tale disposizione.

- 10 A suo parere, tale conclusione non è messa in discussione nemmeno dalla sentenza della Corte del 17 luglio 2014, *YS e a.* (C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081, punto 45 e segg.). In quel caso, secondo il giudice del rinvio si trattava di stabilire l'oggetto del diritto di accesso tenendo conto della sua finalità di tutela, in concreto, di sapere se un diritto di accesso fondato sulla normativa in materia protezione dei dati potesse comprendere l'analisi giuridica contenuta nella minuta di un documento amministrativo relativo alla concessione di un permesso di soggiorno. Nel caso in esame, invece, si tratta di sapere se una motivazione della pretesa che esuli dalla finalità di tutela possa influire sulla legittimità della richiesta.

Sulla seconda questione

- 11 Con le questioni sollevate al punto sub 2, il giudice del rinvio desidera sapere come debba essere interpretato, alla luce del RGPD, il regime delle spese a carico del paziente previsto dal diritto nazionale. A tal fine occorre interpretare l'articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento. In base a tale disposizione, il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento può, tra l'altro, limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del RGPD, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata che salvaguardi uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a j), del medesimo regolamento.
- 12 Al riguardo, FT invoca la finalità della tutela dei diritti e delle libertà altrui sancita dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD e fa valere che il regime delle spese di cui all'articolo 630g, paragrafo 2, seconda frase, del BGB sarebbe una misura necessaria e proporzionata per la salvaguardia del legittimo interesse del medico (odontoiatria) curante.

Sulla questione sub 2a

- 13 Tale questione è volta a chiarire se debbano essere valutate alla luce del RGPD anche le disposizioni nazionali che, come nel caso di specie l'articolo 630g del BGB, sono state adottate prima dell'entrata in vigore del RGPD.

Sulla questione sub 2b

- 14 In caso di risposta affermativa alla questione sub 2a, ossia che l'articolo 630g del BGB deve essere valutato alla luce, in particolare, dell'articolo 23, paragrafo 1, del RGPD, occorre interpretare in concreto l'articolo 23, paragrafo 1, lettera i).
- 15 Il regime delle spese di cui all'articolo 630g del BGB tiene conto degli interessi economici del professionista sanitario e, secondo FT, anche della necessità di evitare una sollecitazione illimitata di documentazione clinica da parte dei pazienti. Si pone, pertanto, la questione se l'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD debba essere interpretato nel senso che i diritti e le libertà altrui di ivi

menzionati comprendono anche l'interesse degli stessi allo sgravio dai costi connessi alla fornitura di una copia dei dati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, prima frase del medesimo regolamento e dalle altre spese derivanti dalla messa a disposizione della copia.

- 16 Resta tuttavia controversa la questione se nella nozione di diritti e di libertà altrui di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD, possano rientrare anche gli interessi economici.

Sulla questione sub 2c

- 17 Qualora l'articolo 630g, paragrafo 2, seconda frase, del BGB, sia considerato una limitazione ammissibile degli obblighi del professionista sanitario nei confronti del paziente derivanti dall'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, prima frase, del RGPD, ciò avrebbe come conseguenza che il paziente dovrebbe sostenere il costo della copia dei dati che il professionista sanitario è tenuto a fornire in forza dell'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, anche per quanto riguarda la prima copia, sempre e indipendentemente dalle circostanze concrete del caso di specie e quindi, in particolare, a prescindere dall'importo effettivo del costo associato alla fornitura della copia.
- 18 Ciò conduce alla questione, sollevata al punto sub 2 c), se tale deroga settoriale, nella fattispecie, per quanto concerne il rapporto tra il professionista sanitario e il paziente in relazione alla messa a disposizione della documentazione clinica di quest'ultimo, possa costituire una misura necessaria e proporzionata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD. Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se la limitazione dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 630g del BGB rientri nei limiti del margine di discrezionalità accordato al legislatore nazionale dall'articolo 23, paragrafo 1, del RGPD.
- 19 Il giudice del rinvio ritiene che dal requisito della necessità e proporzionalità consegua che un regime di limitazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del RGPD debba, in linea di principio, lasciare spazio alla presa in considerazione delle circostanze del singolo caso.
- 20 Orbene, non è questo il caso dell'articolo 630 g, paragrafo 2, seconda frase, BGB. Tale disposizione contiene una deroga settoriale totale (per quanto concerne la messa a disposizione di documentazione relativa a trattamenti sanitari). Secondo il giudice del rinvio, tale disposizione non è giustificata dal particolare onere che grava sul professionista sanitario. Esso sottolinea che anche il legislatore dell'Unione ha tenuto in considerazione gli interessi economici del titolare del trattamento: solo la fornitura di una prima copia può essere richiesta gratuitamente; per tutte le ulteriori copie richieste dall'interessato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, può essere richiesto un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.

Sulla terza questione

- 21 La richiesta di tutela giurisdizionale di DW è diretta ad ottenere una copia di tutta la documentazione clinica che lo riguarda, vale a dire una copia della propria «cartella clinica» ai sensi sia dell'articolo 630f del BGB, che dell'articolo 3, lettera m), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.
- 22 Tale richiesta di tutela giurisdizionale può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, solo nella misura in cui la cartella clinica contenga dati personali del ricorrente.
- 23 È controverso, e già oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale attualmente pendente proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) (ordinanza di rinvio del 9 agosto 2021, causa C-487/21), quali siano il contenuto e la portata dell'obbligo di fornire una copia dei dati personali oggetto del trattamento, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD. La presente controversia diventa rilevante ai fini della decisione se la domanda di DW non debba già essere respinta sulla base degli aspetti contemplati dalla prima e dalla seconda questione pregiudiziale.
- 24 Secondo un approccio, sebbene dall'articolo 15, paragrafo 3, del RGPD derivi certamente un diritto ad ottenere una copia dei dati da fornire in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento, non sussiste, in linea di principio, alcun diritto all'ottenimento di copie di determinati documenti o di tutti i dati personali trattati. Per soddisfare la finalità del diritto di accesso di cui al considerando 63, prima frase, ossia di permettere all'interessato di essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e di verificarne la liceità, una sintesi, eventualmente strutturata, dei dati trattati potrebbe essere più appropriata rispetto alla fornitura di una copia di tutti i dati individuali, eventualmente ridondanti. L'obbligo del titolare del trattamento, previsto all'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, non potrebbe arrivare ad imporre allo stesso di mettere a disposizione una copia qualsiasi documento contenente un dato personale, ad esempio il nome dell'interessato. Questo punto di vista potrebbe essere corroborato anche dalla sentenza della Corte del 17 luglio 2014, YS e a. (C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081, punti 45, 59 e segg.).
- 25 Secondo una diversa interpretazione, in linea di principio il titolare del trattamento deve fornire all'interessato una copia di tutti i dati personali trattati, nella versione a sua disposizione, in forza dell'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD. Al paziente dovrebbe quindi essere messa a disposizione una copia di tutta la documentazione clinica che lo riguarda, nella misura in cui contiene i suoi dati personali. Una compilazione dei dati non sarebbe sufficiente.
- 26 Tale tesi si fonda sul fatto che il diritto dell'interessato ad ottenere una copia costituirebbe un diritto autonomo rispetto al diritto di accesso sancito

dall'articolo 15, paragrafo 1, del RGPD e pertanto non sarebbe sistematicamente limitato al contenuto richiesto dell'informazione ai sensi di tale disposizione. Gli obiettivi di trasparenza e di possibilità di verifica della liceità di cui al considerando 63 non sarebbero perseguibili nello stesso modo con una mera sintesi o una panoramica dei dati personali trattati. La sentenza della Corte del 17 luglio 2014, *YS e a.* (C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081) relativa all'interpretazione dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46, non potrebbe essere invocata, dal momento che tale disposizione non avrebbe contemplato il diritto ad ottenere una copia.

DOCUMENTO DI LAVORO